



UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ
MONCALIERI

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

15 OTTOBRE 2019

Alle ore 17,30 si riunisce l'Assemblea generale degli associati.

Dopo aver constatato il numero legale dei partecipanti, si procede alla disamina del punto all'ordine del giorno :

1) Illustrazione nuovo Statuto e Regolamento e approvazione adeguamenti obbligatori ex Dlgs 117/17

- OMISSIS -

1) La presidente illustra e fornisce ragguagli chiarificatori sia sul nuovo Statuto locale , sia sul relativo regolamento.

Le modifiche sono state approvate dall'Assemblea generale degli Associati all'unanimità facendo riferimento al Cts (codice terzo settore), ovvero secondo la legge 106/2016 e dlgs 117 /2017 e successive circolari.

Sia lo Statuto che il Regolamento vengono allegati al presente verbale.

Null'altro essendovi da esaminare l'Assemblea si scioglie alle ore 19.

Moncalieri, 15 ottobre 2019

LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ
MONCALIERI

Registrato a MONCALIERI il

al n° 54
con esente

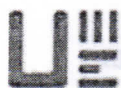
15 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Marcella Franco





UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ'
UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS – SEDE DI MONCALIERI

UNIVERSITA'
DELLE TRE ETÀ'
MONCALIERI



IL FUNZIONARIO

Denise S...

(7) firma su documento provinciale
Marciana Franco



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ'
APS
SEDE DI MONCALIERI

STATUTO

Approvato dalla Assemblea del 15/10/2019

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

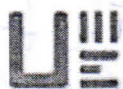
- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di promozione Culturale e Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di **Moncalieri**, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
- 2) L'Associazione locale, assume la denominazione di **"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ – APS - SEDE DI MONCALIERI"**, con sede in **Via Real Collegio, 20 – 10024 - Moncalieri**. CF: **94033170013**, Tel/Fax. **011.644771**, e-mail: **info@uni3moncalieri.it**, sito: **www.uni3moncalieri.it**
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data **1985** il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

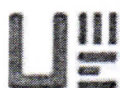
- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare



- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.



- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

1) Sono Associati:

- a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
- b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
- c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività

2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.

- a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi **tre** mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati

3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per il volontario viene richiamato espressamente l'Art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17., che permette di rimborsare allo stesso le spese, a fronte di un'autocertificazione, purché in misura non superiore a 10,00euro giornalieri e 150,00euro mensili.

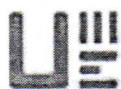
2) I volontari possono anche essere associati.

La docenza è considerata attività di volontariato.

- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

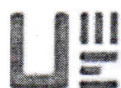
- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.



- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti
- 7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
 - b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 - d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
 - e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice



- d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- Non sono ammesse deleghe.

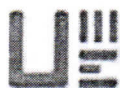
Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.



- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 17 – Gratuità delle prestazioni

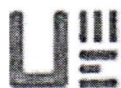
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 18 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) Libro degli Associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 19 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.



Art. 20 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli **"Enti del Terzo settore"** e allo Statuto dell'Associazione Nazionale

**UNIVERSITA'
DELLE TRE ETÀ'
MONCALIERI**